Rep. n	
Schema di contratto normativo per l'affidamento di alcuni servizi	
per l'espletamento delle procedure selettive per l'assunzione a	
tempo indeterminato di personale per le esigenze degli uffici	
dell'Agenzia delle Entrate nel triennio 2020-2022	
(REPUBBLICA ITALIANA CIG 8073654E09)	
Il giorno in Roma, presso la sede	
della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica	
dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,	
, designata, con provvedimento direttoriale	
prot. n. del a ricevere, quale	
Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica	
amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia	
fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:	
, domiciliato per la carica ove	
sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate	
(di seguito, per brevità, "Amministrazione", "Committente" o	
"Agenzia"), con sede legale in Roma, alla Giorgione n. 106, 00147	
Roma, codice fiscale e partita IVA 06363391001, giusta delega del	
Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica prot.	
n del qui allegata sub "";	
(di seguito anche solo	
"Appaltatore")	
con sede legale in, via n, C.F.	
, P.I, matricola INPS	
1	
i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	f.

(sede territoriale Inps), codice	
INAIL, C.C.N.L, n. dipendenti	
, in persona del rappresentante legale, ,	
domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di mandataria	
dell'R.T.I./Consorzio composto da	
<u> </u>	
Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così	
come previsto dall'art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici	
di cui al D.lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche Codice), si	
applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e	
quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.	
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale,	
qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi	
certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti	
informatici quanto segue.	
Premessa	
Con determina n. 13235 del 18 ottobre 2019, l'Agenzia ha avviato una	
procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento	
dei servizi per l'espletamento delle procedure selettive per	
l'assunzione a tempo indeterminato di personale per le esigenze degli	
uffici dell'Agenzia nel triennio 2020-2022.	
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono	
pervenuten. offerte.	
L'offerta della Società, all'esito della valutazione della Commissione	
Giudicatrice, è risultata economicamente vantaggiosa per la Stazione	

Appaltante.	
Con provvedimento prot. n/2020 del, l'Agenzia ha	
disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della	
Società.	
Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016	
l'aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la stazione appaltante	
ha verificato in capo all'appaltatore il possesso dei prescritti requisiti.	
Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50 del 2016 è spirato il	
termine dilatorio di <i>stand still</i> previsto dal medesimo articolo.	
Qualora dovesse emergere, nel corso della vigenza del contratto di	
appalto, cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in	
capo all'appaltatore il presente contratto sarà risolto di diritto.	
La Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le	
prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni, modalità e termini di	
seguito stabiliti; anche in tal sede, in particolare, si conviene che	
nell'ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel	
Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione,	
dalla Società nei confronti dell'Agenzia, atteso che in nessun caso il	
contratto normativo garantisce alla Società l'erogazione di quantità	
minime, o comunque predeterminate, del servizio di cui all'oggetto	
contrattuale.	
Negli ordinativi di servizio emessi per ciascuna procedura	
concorsuale, l'Agenzia determinerà dettagliatamente le prestazioni da	
eseguire, nei limiti stabiliti nel Contratto. Resta inteso che, nel corso	
della durata del presente Accordo, l'Agenzia potrà decidere di	

emettere uno o più ordinativi di servizio in ragione del proprio	
fabbisogno e fino a concorrenza dell'importo massimale, ovvero di	
non inviarne alcuno.	
L'Appaltatore ai fini della sottoscrizione del presente Accordo, ha	
costituito:	
• un'idonea cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs.	
n.50 del 2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni,	
nessuna esclusa, previste nell'Accordo medesimo per un importo pari	
ad Euro , emessa da , il	
e valida sino al;	
• una apposita polizza assicurativa rilasciata da emessa in	
data dell'importo	
Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente atto,	
ne costituiscono parte integrante e sostanziale.	
Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni	
La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e	
sostanziale del presente Accordo:	
- Capitolato Tecnico, per brevità anche Capitolato;	
- Offerta tecnica della Società;	
- Offerta economica della Società.	
Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sotto	
indicati viene attribuito il seguente significato:	
Contratto normativo ("Contratto"): il contratto normativo disciplina	
le condizioni generali, le modalità e i termini del servizio oggetto	
dell'appalto, cui sarà data effettiva attuazione -fino al raggiungimento	
,	

del massimale- mediante successivi ordinativi di servizio emessi dal	
competente ufficio dell'Agenzia.	
Ordinativo di Servizio: con gli ordinativi di servizio emessi dai	
competenti uffici dell'Agenzia, e inviati anche tramite semplice <i>e-mail</i>	
alla Società, la Committente provvederà a richiedere, in relazione alle	
singole procedure selettive, l'attivazione dei servizi di cui al	
successivo art. 2 (di tutti o solo di alcuni di essi), indicando	
dettagliatamente le prestazioni da eseguire, il luogo di esecuzione, le	
relative quantità e l'importo della fornitura richiesta, nel limite	
dell'importo massimale pari ad € oltre IVA.	
Contraente/Committente/Amministrazione/Agenzia: Agenzia delle	
Entrate	
Appaltatore/Società: Affidatario dell'appalto avente ad oggetto i	
servizi di cui al successivo articolo 2.	
Art. 2 - Oggetto	
Il presente contratto normativo ha ad oggetto l'erogazione di alcuni	
servizi propedeutici all'espletamento delle procedure selettive per	
l'assunzione a tempo indeterminato di personale per le esigenze degli	
uffici dell'Agenzia nel triennio 2020-2022.	
Tali servizi constano delle attività di seguito elencate, definite	
singolarmente e dettagliatamente nel Capitolato descrittivo e	
prestazionale:	
a. servizio telematico di acquisizione on line delle domande di	
partecipazione alle diverse procedure selettive;	
b. assistenza ai candidati per l'inserimento dei dati e della domanda	
5	

di partecipazione (cd. <i>help desk</i>);	
c. progettazione delle prove d'esame attitudinali e tecnico-	
professionali;	
d. stampa dei questionari d'esame;	
e. attività per lo svolgimento della prova oggettiva attitudinale e	
della prova oggettiva tecnico-professionale;	
f. lettura automatizzata e attività connesse;	
g. servizio telematico di accesso on line agli atti concorsuali.	
Le attività di cui sopra dovranno essere garantite per tutti i concorsi	
banditi dall'Agenzia nel triennio di riferimento nonché in relazione ad	
eventuali prove selettive che dovranno essere effettuate in seguito a	
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.	
I servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni	
stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato, nella dichiarazione di	
offerta tecnica ed economica, che vengono.	
Con ordinativi di servizio emessi dal competente ufficio dell'Agenzia,	
e inviati alla Società anche tramite <i>e-mail</i> , l'Agenzia, in relazione a	
ciascun concorso, potrà richiedere l'erogazione di uno o più servizi,	
sino alla concorrenza dell'importo massimo dell'appalto pari a €	
,00, oltre IVA.	
Resta inteso che l'Agenzia non ha l'obbligo di attivare i servizi né di	
utilizzare per intero il massimale sopraindicato, per cui i quantitativi	
richiesti con gli ordinativi di servizio saranno correlati esclusivamente	
al reale fabbisogno dell'Amministrazione. Pertanto, nell'ipotesi di	
mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà	
mandata dell'alla potta	
6	

essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione, dalla Società nei	
confronti dell'Agenzia, atteso che in nessun caso il contratto	
normativo garantisce alla Società l'erogazione di quantità minime, o	
comunque predeterminate, dei servizi di cui all'oggetto contrattuale.	
La stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo di	
fornitura, atteso che la Società dovrà attivarsi per fornire le	
prestazioni, nei tempi e secondo le modalità concordate, solo a seguito	
del ricevimento degli ordinativi di servizio da parte dell'Agenzia.	
Art. 3 – Durata del Contratto	
Il presente Accordo ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data della	
sua sottoscrizione.	
Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, la	
Committente – nel corso dell'esecuzione dei servizi in affidamento –	
si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Accordo per il	
tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure	
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso,	
l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel	
presente Accordo agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più	
favorevoli per la Committente.	
Resta inteso tra le Parti che, ferme restando la validità e l'efficacia del	
presente Accordo, non sarà più possibile emettere ordinativi di	
servizio qualora, prima della scadenza del presente Accordo, sia stato	
esaurito il corrispettivo massimo previsto.	
Art. 4 – Corrispettivi	
Il corrispettivo massimo spettante all'Appaltatore a fronte della	
* **	
<u> </u>	4

corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente	
Accordo è stabilito nella misura complessiva di €	
(/), oltre IVA.	
La Committente potrà sottoscrivere ordinativi nel limite dell'importo	
stabilito al precedente comma.	
I prezzi unitari di ciascun servizio sono indicati nell'Offerta	
economica presentata dall'Appaltatore (qui allegata sub "").	
Il corrispettivo effettivo maturato dall'Appaltatore sarà determinato a	
misura, sulla base delle prestazioni regolarmente rese, come risultanti	
dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore	
dell'esecuzione che verrà indicato dalla Committente in ciascun	
ordinativo.	
Resta inteso che il corrispettivo di cui al presente articolo non vincola	
in alcun modo l'Agenzia a garantire la richiesta di una quantità	
minima di prestazioni determinate e non comporta, quindi, il diritto	
dell'Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo	
garantito.	
II corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle	
prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento	
delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto	
comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati	
dall'Appaltatore.	
Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai	
propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo	
rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi	

imprevisto o eventualità.	
Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno	
escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni	
commesse.	
Art. 5 - Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e	
oneri a carico dell'Appaltatore	
Inviati gli ordinativi di servizio da parte dell'Agenzia, anche tramite	
semplice <i>e-mail</i> dell'ufficio competente, i servizi attivati dovranno	
essere resi dalla Società secondo le modalità e nel rispetto delle	
tempistiche indicate nel Capitolato, nell'offerta, TECNICA ed	
ECONOMICA, e nel Disciplinare di gara, che si intendono	
completamente recepiti nel presente Contratto, oltre che conformi a	
quanto indicato nell'offerta tecnica, che qui si allega (all. <i>sub</i>).	
Negli ordinativi di servizio saranno specificate altresì le sedi e gli	
indirizzi presso cui dovranno essere resi i servizi (es. indirizzi presso	
cui dovrà essere consegnato il materiale etc.).	
In caso di inadempimento/i rispetto alle modalità e alle tempistiche di	
esecuzione così come definite nel presente articolo, troveranno	
applicazione le penali di cui al successivo art. 12.	
Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i	
corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i	
rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli	
<u> </u>	
adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni,	
nessuna esclusa, oggetto del presente Accordo.	
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte,	
0	

secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme,	
anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le	
modalità ed i termini indicati nel presente Accordo e nei relativi	
allegati, nonché nel Capitolato, da intendersi quali condizioni	
essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte	
dall'Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente	
Accordo.	
Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di elevata	
professionalità e comprovata capacità tecnica. In particolare, durante	
le operazioni di correzione degli elaborati la società dovrà garantire la	
presenza di un numero congruo di personale specializzato nelle	
operazioni di lettura automatizzata e nell'attività di inserimento dati.	
La Società, su richiesta dell'Agenzia, si impegna a fornire un elenco	
contenente i nominativi del personale a qualsiasi titolo impiegato	
nell'appalto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali	
variazioni di personale e a mantenere costantemente aggiornato tale	
elenco.	
La Società si obbliga a rispettare i più elevati standard qualitativi e di	
sicurezza in conformità a quanto specificato nel Capitolato, anche con	
riferimento alle attività di monitoraggio, ai report della lavorazione e	
alla verifica dell'idoneità delle apparecchiature e dei software	
utilizzati.	
La Società garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle	
obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o	
inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.	

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative	
all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla	
Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima	
di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere	
influenza sulla corretta esecuzione dell'Accordo.	
L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne	
la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale	
inosservanza, in fase di esecuzione del presente Accordo, delle norme	
e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere,	
in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione	
delle prestazioni contrattuali previste dal presente Accordo,	
impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per	
consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le	
norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in	
vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente	
Accordo resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi	
in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al	
precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna	
pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Committente.	
L'Appaltatore si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e	
spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione	
delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel	
presente Accordo, nei suoi allegati e negli atti della procedura di gara.	

L'Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate	
dovranno essere eseguite con continuità. L'Appaltatore non potrà	
sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto	
dell'Accordo e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che	
detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.	
L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi	
necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il	
presente Accordo, dichiarando di essere dotato di autonomia	
organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri	
capitali, mezzi ed attrezzature.	
L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle	
prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno	
corretto sotto ogni riguardo.	
In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al	
presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà	
facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo.	
Art. 6 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	
L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale	
dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di	
collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative	
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in	
tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina	
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In	
particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle	
obbligazioni derivanti dal presente Accordo, le norme di cui al D.lgs.	

n. 81/2008 e s.m.i. e quelle specifiche previste dal D.lgs. n. 50 del	
2016 e s.m.i	
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei	
dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e	
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed	
integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente	
Accordo, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività,	
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed	
integrazioni.	
L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati	
contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro	
sostituzione.	
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai	
commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui	
questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per	
tutto il periodo di validità del presente Accordo.	
Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente	
Accordo dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore	
medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare	
e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà ad	
impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore	
risultato operativo.	
Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta	
ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni	
e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la	
12	

Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da	
detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente	
Accordo.	
In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al	
presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà	
facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.	
Art. 7 - Requisiti di sicurezza e integrità del Sistema Informatico	
dell'Appaltatore	
L'Appaltatore dovrà prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti	
di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza,	
integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti	
previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del	
Consiglio del 27 aprile 2016.	
Art.8 - Responsabile del servizio	
La Società individua un Responsabile del servizio - nonché, in caso di	
indisponibilità dello stesso, un sostituto - che curerà direttamente i	
rapporti con il competente Ufficio dell'Agenzia per tutto ciò che	
riguarda la gestione delle procedure concorsuali e con il quale saranno	
concordate le modalità di esecuzione di tutte le prestazioni	
conformemente a quanto stabilito nel Capitolato.	
A tal fine la Società nomina il sig quale Responsabile del	
servizio e il sig quale Vice Responsabile del servizio.	
Il Responsabile suddetto dovrà essere sempre reperibile durante	
l'espletamento delle prove, la correzione degli elaborati e tutte le	
attività connesse al concorso, anche se queste ultime dovessero essere	
and the commence of questic diffine dovessero essere	
1	1

svolte al di fuori del normale orario di servizio.	
La nomina di altro responsabile sarà consentita solo previo consenso	
scritto dell'Agenzia.	
Art. 9 – Responsabilità dell'Appaltatore	
L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in	
esecuzione del presente Accordo, per i danni arrecati, anche a terzi,	
derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da	
parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche	
successivamente alla data di scadenza dell'Accordo.	
Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di regolare	
esecuzione e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si	
impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la	
Committente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di	
risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa	
pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con	
l'esecuzione delle attività affidate con il presente Accordo.	
Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell'attivazione del	
meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle	
norme di legge, dalla data in cui la Committente riceverà la richiesta	
di pagamento e/o di danni e/o il diniego di discarico da parte dei	
suddetti terzi.	
La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere	
sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di	
pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo	
richiesti, sia in sede contrattuale che extracontrattuale.	
4.5	
15	

Not a consider the Committee of the constitution of the constituti	
Nel caso in cui la Committente, o i propri dipendenti o amministratori,	
dovessero essere chiamati a rispondere per responsabilità da danno	
erariale in relazione a fattispecie dannose conseguenti o derivanti da	<u> </u>
inadempimenti dell'Appaltatore agli obblighi dallo stesso assunti con	
il presente Accordo, l'Appaltatore si impegna altresì a tenere del tutto	
indenni i predetti soggetti, manlevandoli da ogni pregiudizio	
economico che dovessero subire per effetto dell'esercizio dell'azione	
da parte della Procura della Corte dei Conti e di eventuali condanne	
comminate all'esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.	
Art. 10 – Fatturazione e modalità di pagamento	
L'Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni	
richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l'attestazione di regolare	
esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale,	
entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal	
Società, a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito o su Poste	
Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all'art.	
20 del presente Contratto.	
La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica cui potrà	
essere inviata ogni utile informazione per l'esecuzione del Contratto:	
e-mail – Pec	
Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente	
Contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere	
intestate a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma,	
codice fiscale e partita IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia	
attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di	

cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del	
7.3.2008 all'indirizzo PEC riportato sul sito www.indicepa.gov.it,	
avendo cura di inserire il codice IPA dell'Agenzia (X3DZ5I). Tale	
codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle	
fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per	
consentire, al Sistema di Interscambio, il recapito dei documenti	
all'ufficio di destinazione.	
L'Agenzia è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1,	
comma 629) ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del DL 50/2017,	
convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative	
ad operazioni con	
addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere	
valorizzato	
con il carattere "S".	
Le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di	
IVA, dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti".	
Per effetto di tale regime, all'Appaltatore verrà liquidato l'importo	
della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata secondo quanto	
previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive	
della citata indicazione saranno rifiutate.	
Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma	
elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata	
accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione. La Società	
prende espressamente atto che AdE non corrisponderà interessi per	
eventuali ritardi	
CVCIItuali litalui	
	1

vonificatioi noi no comenti non no sioni indinondenti delle que valentà	
verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.	
Nell'ipotesi di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alla	
Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel	
rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal	
D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi	
moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla	
Committente.	
La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e	
compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle	
medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva	
liquidazione da parte dell'Agenzia.	
Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente	
alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà,	
pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente	
rese.	
In caso di applicazione delle penali, l'importo delle penali sarà	
oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì	
facoltà di AdE rivalersi, per l'importo corrispondente, sulla cauzione.	
In conformità alle previsioni di cui all'art. 35, c. 18 d.lgs. 50/2016,	
entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione prevista da	
ciascun ordinativo verrà corrisposta all'Appaltatore un'anticipazione	
del prezzo pari al 20 per cento del valore dell'ordinativo medesimo,	
subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o	
assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di	
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero	
meresse regare applicate at periodo necessario at recupero	
	i

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.	
L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente	
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero	
dell'anticipazione da parte della Committente. L'Appaltatore decadrà	
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della	
prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi	
contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali	
con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del	
D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di	
procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro	
5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o	
meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute	
e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al	
predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la	
Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto	
Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.	
(Eventuale) In caso di partecipazione in RTI ciascun componente del	
raggruppamento dovrà emettere fattura per l'importo di competenza	
Art. 11 - Controlli e verifiche	
L'Agenzia si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla	
rispondenza del servizio alle condizioni del Capitolato ed alle	
pattuizioni contrattuali.	
Qualora, da verifiche e accertamenti effettuati dall'Agenzia durante	
l'esecuzione delle prestazioni, emergesse la mancata ottemperanza	

alle prescrizioni e alle indicazioni contenute nel Capitolato, nel	
presente Accordo o negli ordinativi di servizio, l'Agenzia concederà	
un congruo termine alla Società per conformarsi alle dette prescrizioni	
e indicazioni, pena la facoltà, per l'Agenzia, di risolvere parzialmente	
o totalmente il contratto con incameramento della cauzione definitiva	
e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno	
eventualmente subito.	
Art. 12 – Penali ed esecuzione in danno	
Laddove si verifichino inadempienze contrattuali, la Società sarà	
tenuta a corrispondere delle penali, nei casi, secondo gli importi e le	
modalità di seguito indicati.	
L'Agenzia ha la facoltà di applicare le penali nei casi sotto indicati:	
a) ritardo rispetto ai termini di esecuzione:	
l'Amministrazione si riserva, in caso di mancato rispetto della	
tempistica nell'erogazione dei servizi, di applicare per ogni ora o	
frazione di ora una penale pari all'1/24 per mille dell'ammontare netto	
delle prestazioni richieste con i singoli ordinativi di servizio.	
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Società esegua il	
servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni	
di cui al presente contratto, al Capitolato ed ai relativi ordinativi di	
servizio. In tal caso l'Agenzia applicherà alla Società le penali sino	
alla data in cui il servizio inizierà/tornerà ad essere espletato in modo	
effettivamente conforme a quanto prescritto negli atti summenzionati,	
fatto salvo il risarcimento del maggior danno subìto;	
b) non correttezza nell'esecuzione delle prestazioni	

Qualsiasi difformità nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle	
modalità e alle condizioni prescritte nel Capitolato, nel presente	
contratto e negli ordinativi di servizio, potrà dare luogo	
all'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo netto	
contrattuale delle prestazioni richieste con i singoli ordinativi di	
servizio, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.	
Si specifica che l'Agenzia al verificarsi di un evento che comporti più	
inadempienze potrà applicare tutte le penali previste.	
Ai fini dell'applicazione delle penali, la Committente contesterà	
tramite pec all'Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate;	
l'Appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite	
pec, le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a	
supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la	
fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.	
In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito,	
la Committente potrà procedere direttamente all'applicazione delle	
penali ed all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle	
inadempienze riscontrate.	
L'importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni	
dall'emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione	
della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o	
procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente	
di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi	
maturati dall'Appaltatore e non ancora fatturati.	
L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di	

agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun	
caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si	
è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.	
In riferimento a ciascun ordinativo, l'importo massimo delle penali	
applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi	
contrattuali. In caso di superamento di detta soglia, l'Agenzia ha la	
facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore mediante	
comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.	
Art. 13 – Recesso	
La Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento,	
anche parzialmente, dal presente Accordo, senza necessità di	
giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone	
preventiva comunicazione all'Appaltatore a mezzo posta elettronica	
certificata.	
Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere	
l'esecuzione delle prestazioni.	
L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che	
saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di	
ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle	
spese a qualunque titolo.	
L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo qualora per la	
tipologia dei servizi in argomento vengano attivate Convenzioni	
Consip.	
Art. 14 – Risoluzione dell'Accordo	
In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli	
22	

obblighi assunti con il presente Accordo che si protragga oltre il	
termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla	
Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine	
all'inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di	
considerare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1454	
del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di	
procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni	
danno subìto.	
In ogni caso, si conviene che il presente Accordo potrà essere risolto	
di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da	
inoltrare all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi	
di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 14, 15,	
16, 17, 18, 19 e 20 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al	
precedente art. 12 maturate dall'Appaltatore superi il 10%	
dell'importo dei corrispettivi contrattuali.	
L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Accordo, ai	
sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi	
all'Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti	
casi:	
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle	
dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del	
presente Accordo;	
b) mancato reintegro della cauzione;	
c) stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo tutti i debiti	
contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento	
22	
1 7 7	1

dell'Accordo;	
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli	
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie	
delle maestranze;	
e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della	
Legge n. 136/2010;	
f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente	
consentiti dal presente Accordo e dalla legislazione vigente;	
g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione	
contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;	
h) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.	
L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo	
qualora nei confronti dell'Appaltatore e/o dei componenti la	
compagine sociale dell'Appaltatore, e/o dei dirigenti dell'impresa con	
funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e	
all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia	
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317	
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320	
c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p	
In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione	
per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente,	
nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento	
del maggior danno. Con la risoluzione dell'Accordo sorge nella	
Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte	
rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente.	

Nel caso di risoluzione dell'Accordo l'Appaltatore ha diritto soltanto	
al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli	
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi	
dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.	
In caso di risoluzione del presente Accordo, l'Appaltatore si impegna,	
sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e	
i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi	
all'esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per	
responsabilità dell'Appaltatore, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere	
anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad	
altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia	
avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.lgs. n.	
50/2016.	
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno,	
la Committente incamererà la garanzia definitiva.	
La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui	
all'art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare	
progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato	
all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al	
fine di stipulare un nuovo Contratto normativo per l'affidamento del	
completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni	
già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.	
Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.	
Art. 15 – Assicurazioni e cauzioni	
L'Appaltatore terrà indenne l'Agenzia da qualsiasi danno le possa	
11	
	l .

derivare in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze	
relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.	
Al riguardo l'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa per	
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni materiali che lo	
stesso potrà arrecare - nell'ambito delle prestazioni contrattuali - a	
terzi, nonché una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso	
prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni subiti dai propri	
prestatori di lavoro, accese con la compagnia	
assicurativa che prevedono	
rispettivamente un massimale annuo RCT non inferiore a Euro	
2.000.000,00 ed RCO non inferiore a Euro 1.000.000,00.	
Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette	
polizze restano a carico dell'Appaltatore, assumendo questo l'obbligo	
dell'integrale risarcimento del danno arrecato alla Committente e/o a	
Terzi.	
L'Appaltatore è inoltre responsabile per i danni non coperti	
dall'assicurazione o eccedenti il massimale previsto.	
Le predette polizze assicurative devono essere dedicate	
esclusivamente ai servizi oggetto del presente Accordo, avere validità	
dalla data di stipula dell'Accordo fino al completamento delle	
prestazioni previste nell'Accordo medesimo - con efficacia della	
garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme	
dovute a titolo di premio.	
Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle	
polizze assicurative di cui al presente articolo sono condizioni	

essenziali per la Committente e che, pertanto, qualora l'Appaltatore	
non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della	
durata dell'Accordo la copertura assicurativa di cui al presente	
articolo, il presente Accordo si risolverà di diritto, con conseguente	
incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento	
di ogni danno subìto.	
Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è, comunque, responsabile	
in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata	
dalla Committente – non dovesse garantire al momento del sinistro	
(per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale	
ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto	
assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica	
dell'assicuratore, etc.).	
La cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore copre gli oneri per il	
mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del	
presente Accordo e cessa di avere effetto solo alla data di emissione	
del certificato finale di regolare esecuzione e di ultimazione delle	
prestazioni.	
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di	
qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.	
La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del	
80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20%	
dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa	
vigente.	

Art. 16 - Subappalto	
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto	
in sede di Offerta)	
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto	
all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente	
contratto.	
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in	
sede di Offerta)	
L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta,	
può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e	
termini previsti dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, in misura pari al	
XXX% (non superiore al 40%) dell'importo massimo complessivo del	
presente contratto le seguenti prestazioni contrattuali:	
a	
b	
A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la	
documentazione di cui all'art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e	
s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di	
mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine	
previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non	
completezza dei documenti presentati, la Committente procederà a	
richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta	
documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso	
inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso	
che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la	

definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.	
L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione	
integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e	
l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti	
di cui al comma 7 del citato art. 105.	
L'Agenzia rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica	
della documentazione presentata ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n.	
50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.	
L'eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente	
Accordo non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri	
contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei	
confronti della Committente per l'esecuzione di tutte le attività	
contrattualmente previste.	
I corrispettivi maturati dal subappaltatore, ad eccezione di quanto	
previsto dall'art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno	
corrisposti direttamente dall'Appaltatore il quale si obbliga a rispettare	
nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei	
flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.	
L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la	
Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe	
imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.	
L'Appaltatore dovrà dimostrare per tutta la durata dell'Accordo	
l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui	
all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.	
In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.	

50/2016 in capo al subappaltatore, la Committente revocherà	
l'autorizzazione al subappalto.	
L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20	
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi	
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso	
via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di	
garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture	
quietanzate nei termini previsti, la Committente sospenderà il	
successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.	
L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di	
subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano	
accertati dalla Committente inadempimenti del subappaltatore; in tal	
caso, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della	
Committente né al differimento dei termini di esecuzione del	
contratto.	
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa	
applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016	
così come modificato dal d.l. 32/2019.	
In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di	
cui ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la	
risoluzione di diritto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 cod.	
civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.	
Art. 17 – Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti	
Fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del	
Codice in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è	
20	

fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il	
presente Accordo, a pena di nullità della cessione stessa.	
In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di	
cui al precedente comma, il presente Accordo s'intenderà risolto di	
diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ	
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si	
applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016	
e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.	
Più precisamente, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, è	
ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti	
della Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle	
prestazioni oggetto del presente Accordo effettuata nel rispetto delle	
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991.	
Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora	
al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore	
risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Committente si	
riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla	
cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.	
L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice	
comunicazione scritta all'Appaltatore.	
Art. 18 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica	
dell'Appaltatore	
Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che	
assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica,	

l'Appaltatore deve darne comunicazione alla Committente con un	
preavviso di almeno trenta giorni, allegando tutta la documentazione	
riguardante l'operazione. La Committente ha facoltà di proseguire il	
rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere	
dall'Accordo. Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere	
in capo alla Committente la facoltà di recedere dal presente Accordo.	
Art. 19 – Disposizioni antimafia	
L'Appaltatore prende atto che l'affidamento delle attività, oggetto del	
presente Accordo, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della	
vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e	
il D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.	
In particolare, l'Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei	
confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. n.	
159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori	
che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o	
decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti	
procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero	
condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica	
Amministrazione.	
L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla	
Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto	
proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi,	
nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a)	
eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori,	
emessi a carico dell'Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti	

indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla	
stipula dell'Accordo; b) ogni variazione della propria composizione	
societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione	
eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente	
alla stipula del presente Accordo.	
Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la	
permanenza, per tutta la durata dell'Accordo, dei requisiti previsti	
dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai	
commi precedenti.	
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i	
provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata dell'Accordo, esso si	
intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della	
Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti,	
l'Accordo si risolverà di diritto ove l'Appaltatore non ottemperi agli	
impegni assunti ai sensi del presente articolo.	
Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
L'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai	
sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligata ad	
utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse	
pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata Legge,	
l'Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato	
è il seguente:	
IBAN:intestato a	
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto	
sono:	

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7	
giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed	
ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore si obbliga,	
inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori	
e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con	
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria	
prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore si impegna, altresì, a	
trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l'obbligo di	
verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9,	
Legge n. 136/2010. L'Appaltatore si impegna a dare immediata	
comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del	
Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento	
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi	
di tracciabilità finanziaria.	
Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n.	
136/2010, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Committente	
in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una	
violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n.	
136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare	
comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.	
Art. 21 – Trattamento dei dati personali	
Lo svolgimento delle attività dedotte in Accordo implica un	
trattamento di dati personali – in specie riferibili a nome, cognome e	
34	
,	

codice fiscale – dei contraenti, dei referenti per l'assistenza tecnico-	
commerciale dell'Appaltatore e dei soggetti richiamati ai sensi della	
legge n. 136/2010.Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi	
rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a	
fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui	
all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e	
del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla	
protezione dei dati (di seguito, Regolamento).	
I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del	
contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e	
dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti	
strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali	
e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.	
La Committente potrà procedere alla diffusione delle informazioni di	
cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrate.it in	
ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.	
Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica inoltre un	
trattamento di dati personali di coloro che inviano domanda di	
partecipazione ai concorsi dell'Agenzia.	
I dati trattati sono i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di	
nascita, Codice Fiscale, residenza, cittadinanza italiana), di contatto, i	
dati identificativi del documento di identità, il curriculum vitae, titoli;	
dati giudiziari (es.: condanne penali); di salute (es.: disabilità)	
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente	
contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza	

e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del	
Regolamento.	
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti	
terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi	
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti	
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per	
adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.	
L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale	
"Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e	
l'esecuzione del presente accordo.	
I Responsabili della protezione dei dati personali sono:	
• per l'Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è:	
entrate.dpo@agenziaentrate.it;	
• per Sogei, la/il dott.ssa/dott , il cui dato di	
contatto è:	
Art. 22 – Designazione del Responsabile del trattamento	
Con la sottoscrizione del presente Accordo e per la durata del	
medesimo la societàassume la qualifica di Responsabile del	
trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, per quanto concerne	
i dati oggetto dello stesso Accordo come indicati all'art. 2 "Oggetto".	
Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad	
osservare per le finalità strettamente legate all'esecuzione del presente	
Accordo.	
Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed	
approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a	

procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che	
seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai	
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.	
Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i	
dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali	
per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del	
Accordo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in	
ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra	
diversa utilizzazione.	
I dati personali debbono essere protetti in maniera conforme a quanto	
disposto dalla normativa vigente e in accordo a quanto riportato	
nell'Accordo.	
Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue	
nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei	
servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai	
casi previsti nell'Accordo o necessari per l'adempimento dello stesso.	
In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di	
dati e informazioni trattati nell'ambito dello svolgimento del presente	
Accordo.	
Il Responsabile si impegna a osservare e far osservare ai propri	
dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in	
materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di	
distruzione o perdita - anche accidentale - dei dati, di accesso ai dati	
non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle	
finalità della raccolta ed, in tal senso, si impegna a formare	

adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati	
personali. Il Responsabile si impegna a mantenere riservati i dati e le	
informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel	
corso dell'esecuzione dell'Accordo e a non divulgarli in alcun modo e	
a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente	
connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
Il Responsabile si impegna a non eseguire o permettere che altri	
eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere	
(a titolo esemplificativo: copie, estratti, foto dei questionari	
somministrati duranti le prove d'esame), di cui sia venuto in possesso	
in ragione dell'incarico affidatogli.	
Si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima	
riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza	
nell'espletamento dell'incarico, con particolare riguardo alla tipologia	
e al contenuto dei quiz somministrati, e si obbliga a richiamare	
l'attenzione dei propri dipendenti, e di tutti coloro che comunque	
collaborino all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, su	
quanto disposto dall'articolo 326 del Codice Penale, che punisce la	
violazione o l'uso illegittimo di notizie riservate.	
L'Agenzia, in qualità di Titolare, autorizza il Responsabile alla	
nomina di altri Responsabili del trattamento che presentino garanzie	
sufficienti per metter in atto misure tecniche ed organizzative adeguate	
in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento	
UE 679/2016. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di	
adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dati,	

l'Appaltatore conserva nei confronti della Committente l'intera	
responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro	
Responsabile.	
Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni	
impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti,	
anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.),	
è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare,	
comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché	
concordare eventuali ulteriori misure di protezione.	
Il Responsabile si impegna ad attuare la protezione dei dati personali	
sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita,	
adottando le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento	
UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative	
adeguate al trattamento dei dati.	
Il Responsabile dichiara di adottare, nella progettazione, sviluppo e	
gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza	
informatica in linea con i più elevati standard e best practice, idonei a	
garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli	
aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di	
trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e	
memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali	
ulteriori operazioni.	
Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure	
tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le	
sue componenti e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al	

loro superamento.	
Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche	
e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al	
solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente	
autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza	
del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di	
intrusioni,).	
Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione	
necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per	
contribuire alla relativa attività di verifica.	<u> </u>
La Committente, in qualità di Titolare, comunica che i Responsabili	
della protezione dati personali sono:	
Il Responsabile comunica al Titolare che Responsabile della	
protezione dei dati è la sig.ra/il sig	
Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali	
senza ingiustificato ritardo (data breach). Tale comunicazione è	
accompagnata da ogni documentazione utile a permettere al Titolare,	
se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione	
Dati Personali. In occasione della stipula del Contratto con	
l'Appaltatore, verranno fornite le indicazioni operative da seguire in	
caso si verifichi concretamente una violazione dei dati personali (data	
breach)	
Al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle	
richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, il Responsabile	
deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative adeguate.	
deve assistere ir ritorare, com misure tecinene organizzative adeguate.	
	i .

Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le	
categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le	
relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.	
Le Parti adempiranno, in data antecedente la stipula del contratto, agli	
obblighi in materia di Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati	
di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento UE 679/2016, secondo le	
modalità specificate nel capitolato d'oneri allegato alla lettera di invito	
per la partecipazione all'appalto specifico indetto per l'affidamento	
dei servizi di cui al presente Accordo.	
L'agenzia si riserva di fornire ulteriori istruzioni dettagliate in seguito	
alla sottoscrizione del Contratto di Appalto.	
Art. 23 – Domicilio eletto	
A tutti gli effetti del presente Accordo le Parti convengono di eleggere	
il proprio domicilio come segue:	
- l'Appaltatore: ;	
- Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Amministrazione,	
Pianificazione e Logistica – Ufficio Gestione Gare - Via	
Giorgione, 159 – 00147 Roma.	
Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente	
relativamente al presente Accordo dovrà essere indirizzata al	
domicilio di cui al precedente articolo.	
Art. 24 – Foro competente	
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante	
dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, il Foro	
competente sia esclusivamente quello di Roma.	
41	

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Agenzia e	
l'Appaltatore in relazione alla interpretazione, applicazione ed	
esecuzione del contratto sono devolute alla competenza esclusiva del	
Foro dove ha sede legale la Committente.	
Art. 25 – Spese	
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese	
contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione Appaltante delle	
spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di	
quelli che fanno carico alla Committente per legge.	
Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai	
sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I	
– articolo 1.	
L'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del	
D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a	
carico dell'operatore economico.	
L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente	
Accordo costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore	
Aggiunto; conseguentemente, al presente Accordo dovrà essere	
applicata l'imposta di registro in misura fissa.	
Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006	
alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni	
riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui al decreto del	
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in	
esso, dell'art 57 comma 7.	
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati,	
42	

dichiarando di averne conoscenza.	
Ai sensi dell'art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto	
pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come	
previsto dall'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito	
dal D.L. 179/2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai	
comparenti, i quali lo approvano, mediante l'uso ed il controllo	
personale degli strumenti informatici, occupa pagine di	
mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di	
mia fiducia e da me	
L'Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai	
sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui all'Art. 12 (Penali	
ed esecuzione in danno), Art. 13 (Recesso), Art. 14 (Risoluzione	
dell'Accordo), Art. 15 (Assicurazioni e cauzioni), Art. 17 (Divieto di	
cessione del Contratto - Cessione dei crediti), Art. 18 (Cessione	
d'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Appaltatore), Art.	
21 (Trattamento dei dati personali), Art. 22 (Designazione del	
Responsabile del trattamento), e Art. 24 (Foro competente) del	
presente Accordo.	